

BGer 4A 471/2012 vom 4. März 2013

Bundesgericht, 2013-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_471_2012

FR: TF 4A 471/2012 du 4 mars 2013

IT: TF 4A 471/2012 del 4 marzo 2013

Regeste

accordo transattivo | Diritto contrattuale

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). La decisione cantonale cautelare di rifiuto dell'effetto sospensivo è incidentale. Contro di essa il ricorso è pertanto ammissibile soltanto se incombe un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, circostanza che va dimostrata nel gravame (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ; DTF 137 III 324 consid. 1.1). La ricorrente sostiene di essere minacciata da un danno simile, poiché il fallimento sarebbe dichiarato "a brevissimo termine" qualora la decisione cautelare del Pretore del 28 giugno 2012 divenisse esecutiva. Questo aspetto va approfondito dal Tribunale federale, d'ufficio e con potere di esame libero (DTF 136 II 497 consid. 3 e rif.).

E. 2

La vicenda giudiziaria è un poco intricata; vi concorrono diverse procedure, che in parte si sovrappongono. È opportuno definire correttamente la portata della decisione impugnata.

E. 2.1

Con il giudizio del 28 giugno 2012, emanato in connessione con la causa di accertamento dell'inesistenza del debito secondo l' art. 85a cpv. 1 LEF , il Pretore ha rifiutato di sospendere in via provvisoria l'esecuzione in applicazione dell' art. 85a cpv. 2 LEF ; correttamente egli ha trattato l'istanza in tale senso presentata dalla ricorrente alla stregua di una domanda cautelare o provvisoria (DTF 125 III 440 consid. 2c). Nella procedura di appello contro la decisione negativa del Pretore la ricorrente ha chiesto che le fosse concesso l'effetto sospensivo. La domanda era posta male, poiché sospendere nell'ambito di una procedura di appello l'esecutività di una decisione provvisoria a sua volta negativa, che di per sé non ordina nulla, ha poco senso. In realtà la ricorrente, agendo nel campo d'applicazione dell' art. 85a LEF , intendeva ottenere la sospensione superprovvisoria della procedura esecutiva, pendente l'appello; misura che il giudice ha la facoltà di ordinare anche nell'ambito di una domanda di sospensione provvisoria dell'esecuzione secondo l' art. 85a cpv. 2 LEF (DTF 136 III 587 consid. 2 pag. 590).

E. 2.2

L'autorità cantonale ha esaminato l'istanza della ricorrente sotto questa luce. Infatti, pur avendo nel dispositivo semplicemente respinto "la domanda di concessione dell'effetto

sospensivo", essa ha concluso la propria motivazione osservando che "in concreto non vi sono quindi circostanze eccezionali tali da imporre una modifica della decisione impugnata già in pendenza di appello". Di per sé questa situazione potrebbe effettivamente portare alla dichiarazione di fallimento, paventata dalla ricorrente, prim'ancora che il Tribunale di appello si sia pronunciato sul buon fondamento materiale del giudizio negativo del Pretore sulla sospensione provvisoria dell'esecuzione secondo l' art. 85a cpv. 2 LEF . Un rischio simile è di per sé suscettibile di comportare danni irreparabili nel senso dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 5A_534/2010 del 28 ottobre 2010, consid. 1 e rif., non pubblicato in DTF 136 III 587 ; per il previgente ricorso di diritto pubblico si veda la sentenza 5P.69/2003 del 4 aprile 2003, consid. 4.1.2 e 4.2). Sennonché, il fallimento è stato differito dal Pretore con la decisione del 24 aprile 2012 "sino alla definizione giudiziale della domanda di sospensione dell'esecuzione". Tale decisione è fondata sull' art. 173 cpv. 1 LEF , il quale, messo in relazione con l' art. 85a cpv. 2 LEF , vuole d'un canto che il debitore, per potere beneficiare del differimento, presenti l'istanza di sospensione provvisoria prima che si svolga l'udienza nella procedura di fallimento; dall'altro, come corollario, che qualora il debitore abbia compiuto correttamente tale passo, il fallimento non possa essere dichiarato prima che sia decisa la domanda di sospensione (DTF 133 III 684 consid. 3.2).

E. 2.3

Nel caso specifico è accertato che la ricorrente ha chiesto la sospensione provvisoria dell'esecuzione in via superprovvisoria il 18 aprile 2012 e ha ribadito la domanda con la petizione del 3 maggio 2012. L'opponente aveva già presentato l'istanza di fallimento l'11 aprile 2012, ma l'udienza non aveva ancora avuto luogo. La procedura fallimentare è stata differita il 24 aprile 2012. Ne viene che la sentenza impugnata non è suscettibile di comportare per la ricorrente un danno irreparabile nel senso dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , poiché il differimento del fallimento deve permanere fino alla crescita in giudicato della decisione sul merito della sospensione secondo l' art. 85a cpv. 2 LEF . Non sono pertanto date le condizioni per potere ammettere eccezionalmente il ricorso in materia civile contro una decisione incidentale (provvisoria o superprovvisoria). Si osservi che l'autorità cantonale ha seguito un ragionamento analogo: ha infatti negato che la mancata sospensione provvisoria della procedura esecutiva potesse causare alla ricorrente un pregiudizio difficilmente riparabile "per il fatto che il fallimento non è ancora stato pronunciato e che essa (la ricorrente) può quindi ancora far valere tutte le possibilità offerte all'escusso in tale ambito". Alludeva indubbiamente ai diritti che gli art. 173 cpv. 1 e 85a cpv. 2 LEF concedono al debitore, dei quali la ricorrente continua a fruire fintanto che non sarà dichiarato il fallimento (cfr. consid. 2.2).

E. 2.4

Per sostanziare il danno irreparabile la ricorrente ha invero prodotto, con il gravame, la decisione del 7 agosto 2012 con la quale il Pretore, pronunciandosi come giudice del fallimento, dopo avere constatato che la procedura esecutiva non è stata sospesa provvisoriamente né dal proprio giudizio cautelare del 28 giugno 2012 né dalla successiva decisione di diniego dell'effetto sospensivo dell'autorità cantonale, ha ritenuto non più "giustificato" il differimento e ha conseguentemente convocato le parti per il contraddittorio sul fallimento. Tale atto, posteriore all'emanazione della sentenza impugnata, e l'argomentazione giuridica che la ricorrente ne ricava non possono tuttavia essere presi in considerazione. La situazione giuridica esistente quando è stata emanata la decisione cantonale, rispettivamente nel momento in cui è stato inoltrato il ricorso contro di essa al

Tribunale federale, è quella descritta nel considerando 2.3. Se nel frattempo il fallimento fosse divenuto imminente, il pregiudizio irreparabile che minaccerebbe la ricorrente sarebbe semmai causato dalla nuova decisione del Pretore, che ha in sostanza revocato il differimento, non da quella cantonale impugnata in questa procedura.

E. 3

Per le considerazioni che precedono il ricorso in materia civile è inammissibile. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.